

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO
DEI PRODOTTI CHIMICI
DI USO QUOTIDIANO,
PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE
E DELL'AMBIENTE

www.leroymerlin.it www.minambiente.it/pagina/reach



ACCORDO VOLONTARIO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LEROY MERLIN ITALIA SRL DEL 10 OTTOBRE 2014

"PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
E FORMAZIONE AL FINE DI ACCRESCERE LA CONOSCENZA
SULLE SOSTANZE CHIMICHE E SUI PRODOTTI CHIMICI DI USO QUOTIDIANO,
PER INDURRE I CITTADINI A COMPORTAMENTI ORIENTATI ALLA PREVENZIONE
E ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE"

DOCUMENTO GENERALE

Documento redatto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione IV del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con Leroy Merlin Italia Srl
Maggio 2015

INDICE

1. INTRODUZIONE

- a. Le sostanze chimiche
- b. L'importanza
- c. Le sostanze chimiche nei prodotti e nella vita quotidiana
- d. La conoscenza

BOX » Pericolosità delle sostanze

2. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN ITALIA E IN EUROPA

2.1 Il Regolamento REACH

- a. L'Autorità Nazionale
- b. L'Helpdesk REACH
- c. Le banche dati
- d.Strumenti di informazione in ambito REACH del Ministero dell'ambiente
- e. L'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA)
- f. Il Regolamento REACH e la tutela dei lavoratori
- g. Le schede di dati di sicurezza
- BOX » Definizioni secondo il Regolamento REACH
 - » Le sostanze SVHC
 - » L'Help Desk dell'ECHA
 - » Gli utilizzatori a valle

2.2 Il Regolamento CLP

- a. I simboli di pericolo ed il loro significato
- b. L'Helpdesk CLP

BOX » IL GHS

» Definizioni secondo il Regolamento CLP

2.3 Il Regolamento sui biocidi

2.4 Il Regolamento sui prodotti fitosanitari

3. LE SOSTANZE PRESENTI IN ALCUNI PRODOTTI DI USO QUOTIDIANO

4. L'INFORMAZIONE

- a. Il diritto ad essere informati
- b. Le etichette
- c. La vigilanza e le attività di controllo
- d. Il sistema Rapex di allerta rapido sui prodotti

BOX » Le etichette

- » Dimensioni delle etichette
- » Notifiche RAPEX
- » RAPEX e Commissione europea

5. DOCUMENTI E LINK

6. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

1. INTRODUZIONE

A. LE SOSTANZE CHIMICHE

Le sostanze chimiche offrono indubbiamente numerosi vantaggi di cui la società moderna non non può più fare a meno. Basti pensare al loro impiego in settori quali la produzione alimentare o l'industria farmaceutica, tessile, automobilistica, ecc. Bisogna riconoscere, tra l'altro, che tali sostanze contribuiscono in misura determinante anche al benessere economico e sociale dei cittadini vista la loro importanza a livello commerciale e occupazionale.

Le sostanze chimiche possono essere naturali (cioè già presenti in natura) o artificiali/di sintesi (cioè prodotte intenzionalmente dall'uomo) e possono essere formate da un solo elemento o da un insieme di elementi chimici. L'unione di più sostanze costituisce una miscela.

Sostanze naturali


Le sostanze naturali (ovvero presenti in natura) sono quelle sostanze in quanto tali, già presenti in natura, non lavorate o lavorate esclusivamente con mezzi manuali, meccanici e gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o riscaldamento, unicamente per eliminare l'acqua, o estratte dall'aria con qualsiasi mezzo.(1)

Sostanze artificiali/di sintesi

Le sostanze artificiali o di sintesi sono in genere quelle sostanze che sono prodotte da reazioni o processi chimici, eseguiti in laboratorio o negli impianti industriali.

B. L'IMPORTANZA

L'industria chimica trasforma materie prime quali olio, gas naturale, aria, acqua, metalli e minerali in migliaia di prodotti diversi. Si tratta di oltre 100.000 sostanze prodotte ed impiegate per molteplici scopi. Si è quindi reso necessario rivedere l'intera politica europea in materia di sostanze chimiche, con l'intenzione di uniformare le procedure di valutazione e di regolamentazione delle sostanze. È stato quindi adottato un sistema unico che ha trovato la sua espressione nel Regolamento (CE) 1907/2006, denominato Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento REACH stabilisce l'obbligo di registrare le sostanze chimiche prodotte o importate nell'UE in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno. L'ECHA (2) prevede che, entro il 2018, saranno registrate in questa categoria almeno 30.000 sostanze chimiche esistenti.



- 1. Regolamento REACH 1907/2006
- 2. ECHA European Chemicals Agency (Agenzia Europea per le sostanze chimiche)

C. LE SOSTANZE CHIMICHE NEI PRODOTTI E NELLA VITA QUOTIDIANA

Le sostanze chimiche sono presenti nella nostra vita. Noi stessi siamo fatti di sostanze. E le sostanze sono ovunque intorno a noi: a casa, al lavoro, a scuola, in strada, nell'ambiente.

Anche i processi che avvengono normalmente in natura sono dei veri e propri processi chimici o biochimici, come ad esempio la fotosintesi delle piante, che avviene per mezzo dell'azione della luce attraverso processi di scambio di sostanze tra la pianta e l'ambiente circostante.

Gli oggetti che usiamo quotidianamente contengono sostanze chimiche: alcuni di essi non sono altro che miscele di varie sostanze, mentre altri sono prodotti o articoli che contengono singole sostanze o miscele di sostanze. Alcune sostanze utilizzate rendono più confortevole la nostra vita, per esempio quando vengono aggiunte nei prodotti che utilizziamo quotidianamente per garantire alcune proprietà e/o alcune qualità.

Alcune di queste sostanze possono essere pericolose.

A seconda delle loro proprietà intrinseche, le sostanze chimiche possono essere potenzialmente nocive per la salute, possono essere infiammabili, possono causare allergie, ecc.

Le stesse possono anche avere impatti significativi sull'ambiente, fra cui l'aria, l'acqua, il suolo, le piante e gli animali.

Per proteggerci dalle sostanze chimiche pericolose è necessario conoscerle e usarle in maniera adeguata, in modo che i rischi possano essere ridotti a un livello accettabile.

Conoscendo le proprietà delle sostanze si può scegliere quali prodotti acquistare e utilizzare.

D. LA CONOSCENZA

Se adeguatamente informati i consumatori possono contribuire alla riduzione dei rischi attraverso un responsabile utilizzo dei prodotti.

Possono, ad esempio, scegliere prodotti più sicuri (che contengono sostanze chimiche meno pericolose), e possono richiedere prodotti più sicuri ai loro fornitori, influenzando così il mercato.

I consumatori possono proteggere se stessi e l'ambiente rispettando le misure di sicurezza indicate sulle confezioni attraverso la lettura attenta dell'etichetta.

Infine, i consumatori possono essere una forza trainante nel richiedere ai responsabili politici di garantire che i loro diritti ad essere informati vengano rispettati.

PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE

- Tossicità acuta: si riferisce agli effetti per la salute umana e l'ambiente derivanti da una esposizione ad una dose elevata per un breve periodo di tempo.
- » Tossicità cronica: si riferisce agli effetti nocivi per la salute e l'ambiente derivanti da una esposizione a basse dosi per un lungo periodo di tempo.
- » Bioaccumulo: si riferisce alla capacità di una sostanza di accumularsi negli organismi viventi attraverso la respirazione, l'ingestione di cibo o il contatto.

2. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN ITALIA E IN EUROPA

2.1 IL REGOLAMENTO REACH

Il sistema europeo di gestione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH) è basato in primo luogo sulla registrazione delle sostanze, ovvero sull'acquisizione delle conoscenze di base sui pericoli e sui rischi per la salute e l'ambiente delle sostanze chimiche in commercio. Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH=Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche è entrato in vigore dal 1° giugno 2007.

Attraverso il regolamento REACH l'Unione europea si propone di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente e, allo stesso tempo, assicurare il buon funzionamento del mercato interno, della competitività dell'industria chimica e dell'innovazione.

Tra i suoi principali obiettivi, vi è anche quello di promuovere l'uso di sostanze e tecnologie meno pericolose in sostituzione di quelle che destano maggiore preoccupazione.

Il regolamento REACH, "si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente".

DEFINIZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO REACH

È una **sostanza** un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenere la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

È definita **miscela** una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Un **articolo** è invece un oggetto a cui sono dati durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

REACH

REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE RESTRIZIONE

Questo regolamento non riguarda esclusivamente le sostanze in quanto tali, ma anche quelle contenute nelle miscele e negli articoli, coinvolgendo pertanto nella sua applicazione non solo i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, ma anche altri attori coinvolti nella catena di approvvigionamento, come gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche per la fabbricazione di miscele o di articoli.

Di fatto, il Regolamento REACH istituisce un sistema di **registrazione** sistematica delle sostanze che permette di acquisire le informazioni sui pericoli di ciascuna sostanza e informare gli utilizzatori e i consumatori sulle modalità d'uso più sicure.

La registrazione delle sostanze chimiche fabbricate o importate in quantità pari o superiori ad una tonnellata l'anno avviene attraverso la banca dati dell'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) che raccoglie le informazioni sulle sostanze chimiche presenti sul mercato europeo e le rende accessibili al pubblico. La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali della sostanza.

In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o importata o immessa sul mercato. Attraverso la registrazione è pertanto possibile conoscere l'identità del fabbricante, l'identità della sostanza, gli usi e le relative istruzioni per un uso sicuro della stessa.

È possibile consultare la banca dati ECHA per accedere alle informazioni sulle proprietà delle sostanze all'indirizzo: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals.

Il dossier di registrazione di alcune sostanze viene inoltre valutato dagli Stati membri in collaborazione con l'ECHA.

Le sostanze sottoposte al processo di **valutazione** sono selezionate in base alle caratteristiche di pericolo, alla prevedibile esposizione del consumatore o dell'ambiente e al tonnellaggio complessivo. Al termine della valutazione la sostanza può essere sottoposta a ulteriori misure di gestione del rischio o, in casi estremi, alle procedure di autorizzazione o di restrizione.

L'Agenzia europea, infine, valuta le proposte di sperimentazione presentate dalle imprese, anche al fine di evitare inutili test che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati.

L'autorizzazione ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall'uso di quelle sostanze definite "estremamente preoccupanti" (SVHC=Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie alternative.

Le sostanze incluse nell'Allegato XIV del Regolamento REACH, per essere utilizzate, devono essere autorizzate. Si tratta di quelle sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sostanze che interferiscono con il sistema endocrino, identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e molto persistenti e molto bio-accumulabili.

Le imprese che fanno richiesta di autorizzazione devono dimostrare che i rischi associati con gli usi specifici di queste sostanze sono adequatamente sotto controllo.

La richiesta di autorizzazione è valutata dall'ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell'Unione europea e è sottoposta ad una consultazione pubblica e concessa dalla Commissione Europea.

Le richieste di autorizzazione devono contenere, tra l'altro, uno studio sulle possibili sostanze o tecnologie alternative per verificare la fattibilità della sostituzione della sostanza. Le autorizzazioni sono soggette a scadenza e a revisioni periodiche da parte dell'ECHA e possono essere revocate e hanno un carattere specifico: riguardano cioè, per un periodo definito, soltanto l'impresa richiedente, il sito produttivo interessato e gli usi richiesti.

LE SOSTANZE SVHC

Le sostanze SVHC sono quelle sostanze che hanno effetti molto gravi e spesso irreversibili sull'uomo e sull'ambiente e che possono essere identificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o che sono persistenti e bioaccumulabili o, seppur non classificate, sono identificate come interferenti endocrini.

Su richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l'ECHA possono proporre una sostanza da identificare come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Se la sostanza è identificata come tale, viene aggiunta all'elenco di sostanze candidate ai fini della sua eventuale inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV). Le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come tali, nelle miscele

o in articoli, hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti una scheda dati di sicurezza (SDS) e notificare all'ECHA se un loro articolo contiene una sostanza compresa nella lista.

A dicembre 2014 le sostanze SVHC inserite nella Lista erano 161.

http://echa.europa.eu/candidate-list-table.

Il REACH, attraverso le norme di restrizione, può stabilire condizioni riguardanti la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che presentano rischi inaccettabili per l'uomo e per l'ambiente.

La Commissione europea, con il coinvolgimento di esperti, Stati membri e Parlamento europeo, delibera l'inserimento nell'allegato XVII del REACH di specifiche restrizioni d'uso o il bando totale in ambito europeo per le sostanze ritenute pericolose.

Le restrizioni possono riguardare la tutela del lavoratore esposto, la tutela del consumatore e la protezione dell'ambiente.



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 1 n. 3 (dicembre 2010)

Il Regolamento REACH



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 2 n. 2 (giugno 2011)


La procedura di autorizzazione delle sostanze chimiche



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 1 n. 2 (ottobre 2010)

La procedura di restrizione



Attraverso una migliore conoscenza delle proprietà e degli usi delle sostanze e attraverso l'utilizzo di sostanze o tecnologie meno pericolose, gli obiettivi del REACH (garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente) possono essere perseguiti.



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 4 n. 1 (febbraio 2013)

Sostanze estremamente preoccupanti

A. L'AUTORITÀ NAZIONALE

In Italia l'Autorità nazionale competente è il Ministero della Salute che opera di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo Sviluppo Economico in stretto coordinamento con le Regioni e le Province Autonome, e con gli organi di supporto tecnico-scientifico (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale-ISPRA e 'Istituto Superiore di Sanità-ISS).

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento e grazie alla Legge 46 del 2007, è stato definito il "Piano di attività e utilizzo delle risorse riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento RE-ACH" (Decreto interministeriale del 22 novembre 2007) con il quale sono stati individuati, in modo dettagliato, i compiti delle Amministrazioni coinvolte nella sua attuazione.

Il decreto ha istituito un Comitato tecnico di coordinamento del quale fanno parte tutte le amministrazioni e gli organi tecnici coinvolti, che permette una gestione coordinata delle attività e di cui si può avere dettagliata informazione sul sito interministeriale www.reach.gov.it.

Presso l'Istituto Superiore di sanità è stato istituito il Centro Nazionale Sostanze chimiche-CN-SC (www.iss.it/cnsc/). Il Centro esplica le proprie competenze in materia di tossicologia, stima dell'esposizione umana diretta e indiretta e di caratterizzazione del rischio, attraverso una propria struttura tecnica.

Il Centro concorre a supportare le attività di controllo e di vigilanza, in accordo con l'Autorità competente e le regioni e province autonome.

Il Ministero dell'Ambiente ha il compito di svolgere una attività di informazione sui rischi e pericoli delle sostanze chimiche e una attività per favorire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze



chimiche attraverso la realizzazione di banche dati.

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) esplica le proprie competenze in materia di ecotossicologia, destino nell'ambiente e stima dell'esposizione ambientale Per facilitare l'attuazione del regolamento REACH in Italia, sono stati individuati alcuni strumenti specifici: l'helpdesk nazionale REACH e le banche dati.



B. L'HELP DESK REACH

Uno strumento di supporto alle imprese è l'Helpdesk nazionale REACH, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). L'Helpdesk fornisce informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento REACH in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. Attraverso il sito web http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk si possono avere informazioni e novità riguardanti il Regolamento REACH e gli strumenti messi a punto per agevolare le imprese nell'applicazione degli adempimenti previsti.

C. LE BANCHE DATI

Il DM 22 novembre 2007 ha previsto la costituzione di banche dati per favorire la conoscenza sulle proprietà delle sostanze. Le banche dati sono accessibili on line, dai siti istituzionali che le gestiscono: Istituto Superiore, Ministero salute, Ministero dell'ambiente e dell'ECHA.

Alcune modalità di ricerca sono comuni a tutte le banche dati:

- » per nome della sostanza:
- » per numero CAS (numero di registro attribuito dal Chemical Abstract Service che assegna un numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica);
- » per tipo di pericolo
- » per tipo di classificazione, ecc

Alcune banche dati possono essere interrogate mediante altre modalità di ricerca: per tipo di pericolo, per tipo di classificazione, per normativa, per produttore/importatore etc.

Banche dati nazionali

Le banche dati nazionali riguardano specifiche tipologie di sostanze (cancerogene, sensibilizzanti) e di preparati pericolosi e di sostanze pericolose per l'ambiente, oppure riguardano le sostanze vietate o il cui uso è limitato da particolari normative.

Banca dati sostanze chimiche (Istituto Superiore di Sanità)

» www.iss.it/cnsc/index.php?lang=1&id=15&tipo=4

Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione (Ministero dell'ambiente)

» www.dsa.minambiente.it/restrizionisostanze

Banca Dati Cancerogeni – BDC (Istituto Superiore di Sanità)

» www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni/

Banca Dati Sensibilizzanti -BDS (Istituto Superiore di Sanità)

» www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/

Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche – DESC (Ministero dell'ambiente)

» www.dsa.minambiente.it/sitodesc/



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 4 n. 3 (settembre 2013)

Banche dati sulle sostanze chimiche

D. STRUMENTI DI INFORMAZIONE IN AMBITO REACH DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Ministero dell'ambiente svolge una attività di informazione rivolta ad un pubblico non esperto attraverso strumenti specifici come il bollettino di informazione, i prodotti multimediali, le banche dati sulle sostanze e il sito del Ministero http://www.minambiente.it/pagina/reach e il sito interministeriale www.reach.gov.it.

Bollettino d'informazione "Ambiente e Salute"

È una newsletter di informazione periodica che fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche, ai rischi da esse derivati e al loro uso sicuro attraverso un linguaggio semplice per la diffusione tra il pubblico generico.

Utilizzato dalle società di consulenza per "una comunicazione di base" sul Reach rivolta alle micro e piccole imprese. Dal 2010 ad oggi sono stati pubblicati 18 numeri.

Attualmente la newsletter è inviata a 1.400 indirizzi di cittadini, associazioni ambientaliste e dei consumatori, Amministrazioni pubbliche ed Enti di ricerca, Scuole e Università.

Per ricevere il bollettino di informazione si può inviare una e-mail a: sostanzechimiche@minambiente.it http://www.minambiente.it/pagina/bollettino-dinformazione-sostanze-chimiche-ambiente-e-salute.

Prodotto di comunicazione multimediale

Si tratta di un prodotto multimediale composto da tre unità e fruibile on line.

Attraverso un linguaggio semplice ed innovativo è stato concepito per informare cittadini, studenti, formatori, amministrazioni sul corretto uso e sui rischi dei prodotti chimici.

Gli argomenti delle tre unità sono: Il Regolamento REACH, il Regolamento CLP e gli Interferenti Endocrini.

http://www.minambiente.it/pagina/alla-scoperta-di-reach

Banca dati sostanze vietate o in restrizione

Questa banca dati è concepita come uno strumento per facilitare la consultazione delle informazioni su circa 1300 sostanze che destano preoccupazione per l'ambiente e per la salute umana e viene continuamente aggiornata in base alle nuove normative.

Contiene l'elenco di tutte le sostanze soggette a restrizione o a autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH e successive modifiche e/o integrazioni, dei Regolamenti (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti ("POP") e del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

La ricerca può essere effettuata attraverso il nome della sostanza o il suo numero CAS.

http://www.dsa.minambiente.it/restrizionisostanze/

Banca dati DESC

È un database sulle sostanze chimiche e contiene le principali informazioni chimico-fisiche, ecotossicologiche e di destino ambientale delle sostanze chimiche pericolose.

Su DESC sono attualmente presenti 653 sostanze pericolose con le relative informazioni.

http://www.dsa.minambiente.it/sitodesc/

E. L'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE - ECHA

Il regolamento REACH ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che ha sede a Helsinki. L'Agenzia europea, oltre a svolgere una attività di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH, ha costituito una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la registrazione delle sostanze. L'ECHA assiste inoltre le imprese e, in particolare, le PMI, fornendo orientamenti e strumenti tecnici e scientifici per l'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica e l'applicazione delle altre disposizioni previste dal Regolamento REACH da parte dei produttori e degli importatori di articoli.

L'ECHA fornisce infine orientamenti alle parti interessate, comprese le Autorità competenti degli Stati membri, sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

Banche dati dell'ECHA:

L'ECHA mette a disposizione del pubblico alcune banche dati che sono costantemente aggiornate in relazione al processo di registrazione e classificazione delle sostanze.

Banca dati delle sostanze registrate

http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances

Inventario delle classificazioni e etichettature

http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database



HELP DESK ECHA

È un servizio di consulenza ed assistenza sui regolamenti REACH, CLP, PIC e Biocidi che ECHA mette a disposizione delle industrie che registrano sostanze chimiche.

nttp://echa.europa.eu/contact/

D. IL REGOLAMENTO REACH E LA TUTELA DEL LAVORATORE

Il regolamento REACH ha dato senza dubbio la possibilità di migliorare l'efficacia della legislazione esistente in materia di tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche, migliorando la conoscenza delle proprietà delle sostanze, dei loro effetti sulla salute e del modo di ridurre i rischi derivanti dal loro utilizzo. A livello nazionale il regolamento REACH ben si integra con il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) soprattutto per quanto riguarda la valutazione del rischio chimico e le relative misure specifiche di prevenzione e protezione del lavoratore. Le schede di dati di sicurezza sono lo strumento attraverso il quale le informazioni sui pericoli delle sostanze sono trasmesse lungo la catena di approvvigionamento. Esse devono essere rese disponibili dal datore di lavoro ai lavoratori per verificare gli eventuali rischi ai quali possono essere esposti e per mettere in atto adeguati sistemi di prevenzione.

G. LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) contengono le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e delle miscele. L'informazione tramite la SDS riguarda i pericoli e le proprietà del prodotto (sostanza o miscela), i rischi per la salute umana e per l'ambiente, le misure di protezione da prendere in considerazione e le condizioni d'uso. Esse consentono:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
- 2. ai lavoratori e a ogni utilizzatore esposto, di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono indicate nell'Allegato II del Regolamento REACH modificato dal Regolamento (UE) n. 453/2010.

Le schede di dati di sicurezza e le informazioni che queste devono contenere, sono obbligatorie ai sensi dell'art. 31 del regolamento REACH per le sostanze classificate come pericolose secondo il regolamento CLP, per quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), per quelle identificate come persistenti, bioaccumulabili o tossiche (sostanze PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB). Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela classificata come sopra, deve fornire al destinatario la scheda di dati di sicurezza su carta o in formato elettronico.

Tra le informazioni riportate nella scheda troviamo:

- » l'identificazione della sostanza o della miscela,
- » l'identificazione dei pericoli ad essa associati,
- » le sue proprietà chimiche e fisiche,
- » le considerazioni sul corretto smaltimento,
- » la descrizione dell'eventuale impatto sull'ambiente.
- » le indicazioni per l'uso e la conservazione
- » le misure da adottare in caso di pericolo,
- » le istruzioni di primo soccorso,
- » le misure antincendio, ecc.

I destinatari delle schede di sicurezza sono gli utilizzatori a valle e i distributori (compresi i rivenditori al dettaglio).

Il consumatore non è considerato un utilizzatore a valle e pertanto non vige alcun obbligo di fornire una SDS ai consumatori.

L'UTILIZZATORE A VALLE

È ogni persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza o una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle (art. 3 del Regolamento REACH)



La scheda di sicurezza deve accompagnare la sostanza o la miscela in ogni passaggio lungo la catena di approvvigionamento. La responsabilità iniziale per l'elaborazione della scheda di dati di sicurezza è del fabbricante o dell'importatore. Ogni attore della catena deve a sua volta fornire la SDS ai propri clienti, verificandone l'adequatezza e, se del caso, completando le informazioni contenute.

La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina e la scheda deve essere inoltre aggiornata nei suoi contenuti ogni qual volta si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi e sui pericoli della sostanza e della miscela.

Esempi per facilitare la redazione delle SDS sono forniti dalla banca dati "La banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza di sostanze chimiche" dell'Istituto Superiore di Sanità: http://modellisds.iss.it.

Lo scambio costante di informazioni lungo la catena di approvvigionamento costituisce un elemento chiave per una efficace attuazione del Regolamento REACH. Se lo scambio lungo la catena è efficace, anche la richiesta di informazioni da parte dei consumatori potrà essere soddisfatta.



Classification and Labelling of Chemicals). Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACh enforcement project condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento

vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACh al fine di adequario al

criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (Globally Harmonised System of

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS, garantirne la qualità e costituire un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non sono documenti validi legalmente ma rappresentano modelli da utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro cui spetta l'obbligo di garantire la comunicazione dei pericoli attraverso le SDS, adattandole alle proprie esigenze e assumendone la piena



Nome

→ CAS

Indice

Area utenti registrati

→ Modifica profilo

Schede di Sicurezza Istituto Superiore di Sanità Contatti



2. IL REGOLAMENTO CLP

Il regolamento CLP, Regolamento (CE) 1278/2008 (Classification, Labelling and Packaging) stabilisce le regole per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele a livello di Unione europea. Tale regolamento garantisce che i pericoli presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici in commercio.

Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 ed è integrato con il Sistema mondiale armonizzato (GHS) di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche.

Grazie al regolamento CLP i simboli di pericolo adottati a livello europeo sono armonizzati con quelli utilizzati a livello mondiale, così come le frasi di rischio in etichetta e le tipologie di imballaggio dei prodotti chimici.

I fornitori di sostanze e miscele devono quindi garantire che queste siano classificate, etichettate ed imballate secondo quanto stabilito dal regolamento CLP, prima dell'immissione sul mercato.

Dopo che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici, devono comunicare i pericoli individuati agli altri soggetti della catena d'approvvigionamento fino ad arrivare ai consumatori.

L'applicazione dei criteri di classificazione e etichettatura è divenuta obbligatoria per le sostanze dal 1 dicembre 2010 mentre per le miscele lo è dal 1 giugno 2015.

IL GHS

GHS è l'acronimo inglese di "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), voluto e approntato dalle Nazioni Unite (ONU) al fine di assicurare una classificazione e un'etichettatura uniformi dei prodotti chimici a livello mondiale.

In tal modo è possibile comunicare i pericoli sulle sostanze chimiche attraverso i medesimi simboli, le stesse frasi relative alla natura del rischio e alle precauzioni da adottare, in tutto il mondo.

Ciò ha permesso di semplificare notevolmente il commercio internazionale di tali sostanze, ma soprattutto di adottare criteri maggiori di protezione per l'uomo e per l'ambiente.

















DEFINIZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO CLP

La classificazione

La classificazione di una sostanza o di una miscela definisce il tipo e la gravità dei pericoli per la salute umana e per l'ambiente. Per ciascuna sostanza e per ciascuna miscela, nel caso in cui siano individuati pericoli, viene stabilita una specifica categoria di pericolo.

L'etichettatura

L'etichettatura di una sostanza o miscela pericolosa consente di comunicare la presenza di un pericolo, il tipo di pericolo e come evitare l'esposizione e i rischi associati all'uso.

Le etichette devono essere "...apposte saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene la sostanza o la miscela...:"

L'imballaggio

L'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose:

- » deve essere tale da impedire fuoriuscite del contenuto(in alcuni casi sono previsti anche specifici dispositivi di sicurezza);
- » l'imballaggio non deve essere deteriorato dal contenuto;
- » deve essere costituito da parti solide e robuste;
- » non deve avere forme tali da attirare l'attenzione o la curiosità dei bambini e non deve indurre il consumatore in errore.

A. I PITTOGRAMMI E IL LORO SIGNIFICATO

Le classi di pericolo previste dal Regolamento CLP comprendono pericoli di natura fisica, pericoli per la salute dell'uomo e pericoli per l'ambiente.

Per comunicare il pericolo, il regolamento CLP adotta gli stessi pittogrammi stabiliti dal GHS.

Un pittogramma è un'immagine (o rappresentazione grafica) presente sull'etichetta del prodotto che include un simbolo e colori specifici allo scopo di fornire informazioni sui pericoli della sostanza o della miscela.

I pittogrammi previsti dal CLP sono a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiscono i vecchi simboli guadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente.

Fino al 1º giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato prodotti etichettati con i vecchi simboli.

Nella tabella successiva sono riportati sia i simboli di pericolo utilizzati in base alla normativa precedente sia i pittogrammi introdotti dal regolamento CLP, con le relative classi di pericolo.



VECCHIO SIMBOLO
DI PERICOLO



NUOVO PITTOGRAMMA

SIMBOLO DI PERICOLO (in base alla Direttiva 67/548)	PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)	COSA INDICA	DOVE POSSIAMO TROVARLO	CONSIGLI DI PRUDENZA
ESPLOSIVO	Esplosivi (Esplosivi instabili Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) Sostanze e miscele autoreattive (Tipi A, B) Perossidi organici (Tipi A, B)	Esplosivo instabile Esplosivo; pericolo di esplosione di massa Esplosivo; grave pericolo di protezione; Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio	Fuochi d'artificio, munizioni, ecc.	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate Non fumare Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto Rischio di esplosione in caso d'incendio
FACILMENTE 0 ESTREMAMENTE INFIAMMABILE	Gas infiammabili (Categoria 1) Aerosol infiammabili Liquidi infiammabili Solidi infiammabili Sostanze e miscele autoreattive (Tipi B, C, D, E, F) Liquidi piroforici Solidi piroforici Sostanze e miscele autoriscaldanti Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili Perossidi organici (Tipi B, C, D, E, F)	Gas altamente infiammabile Gas infiammabile Aerosol altamente infiammabile Aerosol infiammabile Liquido e vapori facilmente infiammabili Liquido e vapori infiammabili Solido infiammabile	Olio per lampade, benzina, acetone, ecc.	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate Non fumare Tenere il recipiente ben chiuso Conservare in luogo fresco Proteggere dai raggi solari

SIMBOLO DI PERICOLO (in base alla Direttiva 67/548)	PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)	COSA INDICA	DOVE POSSIAMO TROV	/ARLO CONSIGLI DI PRUDENZA
COMBURENTE	Gas comburenti Liquidi comburenti Solidi comburenti	Può provocare o aggravare un incendio; comburente. Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.	Decolorante, ossigeno a scopi medici, ecc.	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare Indossare guanti/indumenti protettivi Proteggere gli occhi/il viso Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
	Gas sotto pressione Gas compressi Gas liquefatti Gas liquefatti refrigeranti Gas disciolti	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato Contiene gas refrigerato; può provocare ustio- ni o lesioni criogeniche	Bombole del gas	Proteggere dai raggi solari Utilizzare guanti termici/schermo facciale Proteggere gli occhi Consultare immediatamente un medico.

SIMBOLO DI PERICOLO (in base alla Direttiva 67/548)

PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)

DOVE POSSIAMO TROVARLO CONSIGLI DI PRUDENZA



TOSSICO MOLTO TOSSICO



Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) (Categorie 1, 2, 3)

Letale se ingerito Letale per contatto con la pelle Letale se inalato

Tossico: se ingerito

COSA INDICA

Tossico per contatto con la pelle Tossico se inalato. Pesticida, biocida, metanolo. ecc.

Trementina, benzina,

Lavare accuratamente dopo l'uso.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un CENTRO

ANTIVELENI o un medico Sciacquare la bocca.

Conservare in un recipiente chiuso.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Indossare guanti/indumenti protettivi Proteggere gli occhi/il viso

In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e abbondantemente con

acqua e sapone.

Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Utilizzare un apparecchio respiratorio

In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a

In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o

riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Conservare sotto chiave



Sensibilizzante delle vie respiratorie Mutageno sulle cellule germinali Cancerogeno Tossico per la riproduzione Tossico per organi bersaglio – esposizione singola (Categorie

1, 2)
Tossico per organi bersaglio –
esposizione ripetuta

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie Provoca danni agli organi Può provocare danni agli organi

Può nuocere alla fertilità o al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

Può provocare il cancro

Sospettato di provocare il cancro Può provocare alterazioni genetiche Sospettato di provocare alterazioni genetiche

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

gli organi

olio per lampade, ecc. un medico

NON provocare il vomito Conservare sotto chiave

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

Lavare accuratamente dopo l'uso

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

In caso di malessere, consultare un medico.

In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria

aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

SIMBOLO DI PERICOLO in base alla Direttiva 67/548)	PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)	COSA INDICA	DOVE POSSIAMO TROV	VARLO CONSIGLI DI PRUDENZA
NOCIVO IRRITANTE	Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) (Categoria 4) Irritante cutaneo Sensibilizzante cutaneo Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola (Categoria 3) Irritante delle vie respiratorie Narcosi	Può irritare le vie respiratorie Può provocare sonnolenza o vertigini Può provocare una reazione allergica cutanea Provoca grave irritazione oculare Provoca irritazione cutanea Nocivo se ingerito Nocivo per contatto con la pelle Nocivo se inalato Nuoce alla salute e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera	Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante, ecc.	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se ci sente male Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacquare Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
CORROSIVO	Corrosivo per i metalli Corrosivo per la pelle Gravi lesioni oculari	Può essere corrosivo per i metalli Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	Prodotti disgorganti, acido acetico, acido cloridrico, ammonia- ca, ecc.	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol Lavare accuratamente dopo l'uso Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso Conservare sotto chiave Conservare soltanto nel contenitore originale
PERICOLO PER L'AMBIENTE	Pericoloso per l'ambiente acquatico pericolo acuto pericolo cronico(Categorie 1, 2)	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Pesticidi, biocidi, benzina, trementina, ecc.	Non disperdere nell'ambiente Raccogliere il materiale fuoriuscito
	Non è necessario un pittogramma per alcune tipolo lose per l'ambiente acquatico con tossicità cronica		bili (Categoria 2), sostanz	ze e miscele autoreattive (Tipo G), e perossidi organici (Tipo G), sostanze perico

Fonte: ECHA

I pericoli possono essere: di tipo fisico, sanitario e ambientale.

PERICOLO FISICO

- » Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6);
- » Gas infiammabili (Categorie 1 e 2);
- » Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2);
- » Gas comburenti* (Categoria 1);
- » Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti);
- » Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3);
- » Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2);
- » Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F e G);
- » Liquidi piroforici** (Categoria 1);
- » Solidi piroforici (Categoria 1);
- » Sostanze e miscele autoriscaldanti (Categoria 1 e 2);
- » Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1,2 e 3);
- » Liquidi comburenti (Categoria 1,2 e 3);
- » Solidi comburenti (Categoria 1,2 e 3);
- » Perossidi organici ***(Tipo A, B, C, D, E, F e G);
- » Corrosivi per i metalli (Categoria 1).

PERICOLO PER LA SALUTE

- » Tossicità acuta (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- » Corrosione/irritazione cutanea (Categorie 1A, 1B, 1C e 2);
- » Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (Categorie 1 e 2);
- » Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea (Categoria 1, sottocategoria 1A e 1B);
- » Mutagenicità sulle cellule germinali (Categoria 1A, 1B e 2);
- » Cancerogenicità (Categorie 1A, 1B e 2);
- » Tossicità per la riproduzione (Categorie 1A, 1B e 2)
- » più una categoria supplementare per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- » Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola (categoria 1, 2 e
- » categoria 3 soltanto per la narcosi e l'irritazione delle vie respiratorie);
- » Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta (categoria 1 e 2);
- » Pericolo in caso di aspirazione (Categoria 1)

PERICOLO PER L'AMBIENTE

- » Tossicità acuta per l'ambiente acquatico (Categoria 1);
- » Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 1, 2, 3 e 4):
- » Capacità di ridurre lo strato di ozono.

B. L'HELP DESK CLP

L'Art. 44 del regolamento CLP stabilisce che ogni Stato membro dell'UE istituisca un servizio di assistenza tecnica attraverso Helpdesk nazionali con lo scopo di fornire informazioni sulle responsabilità e i rispettivi obblighi del Regolamento ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori a valle e a qualsiasi altro soggetto interessato.

In Italia il servizio di helpdesk è assicurato dall'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche

http://www.iss.it/hclp/



2.3 IL REGOLAMENTO SUI BIOCIDI

Il regolamento (UE) 528/2012 concerne l'immissione sul mercato dei biocidi e ne stabilisce le regole per l'uso.

I biocidi sono utilizzati per eliminare, rendere innocui o impedire l'azione di qualsiasi organismo nocivo, sia nel caso di organismi nocivi per la salute umana o animale, sia nel caso di organismi capaci di danneggiare i materiali e i beni di consumo.

Alcuni biocidi sono noti in Italia da molti anni come "presidi medico-chirurgici" (insettorepellenti, insetticidi, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile).

Rientrano tra i biocidi:

- » i prodotti destinati a contrastare l'azione di organismi e microrganismi in grado di provocare danni significativi a beni e manufatti di diverso genere (es.: preservanti del legno, preservanti per fibre, cuoio e gomma, preservanti per liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento, antifouling per imbarcazioni);
- » i prodotti destinati a contenere l'azione e la diffusione di microrganismi pericolosi per la salute umana e animale (es.: disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria);
- » i prodotti destinati alla disinfestazione e al controllo di animali nocivi (es.: prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e civile, repellenti).
- » Benché l'uso dei biocidi sia finalizzato a garantire il benessere dell'uomo e la conservazione di molti prodotti, le sostanze chimiche in essi contenute possono presentare effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana.



In particolare, per l'ambiente, le sostanze attive contenute nei biocidi, ovvero le sostanze che esercitano la loro azione tossica nei confronti delle specie da combattere, possono provocare danni ad altri organismi che costituiscono, in taluni casi, elementi essenziali degli ecosistemi. Inoltre, la loro dispersione nell'ambiente può comportare fenomeni di accumulo nel biota e nei comparti ambientali esposti (acque superficiali, acque sotterranee, suolo, aria).

L'Autorità nazionale competente per i biocidi è il Ministero della Salute, presso il quale è attivo il servizio di Help Desk che fornisce chiarimenti sul regolamento, sugli aspetti tecnici relativi e sui biocidi stessi.

L'indirizzo di contatto per l'Help Desk sui biocidi è: biocidi@sanita.it



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 5 n. 3 (novembre 2014)

I Biocidi

2.4 IL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI FITOSANITARI

Il regolamento (CE) 1107/2009 è relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e ne stabilisce le norme riguardanti l'impiego.

I prodotti fitosanitari comprendono un'ampia gamma di preparati per la difesa delle piante coltivate contro gli attacchi di organismi nocivi, oltre che per il controllo delle erbe infestanti e la regolazione dei processi fisiologici dei vegetali.

L'uso dei prodotti fitosanitari risulta in molti casi indispensabile per proteggere i prodotti vegetali dagli attacchi dei parassiti ma le sostanze in essi contenute possono presentare effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana. Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari possono rivelarsi dannose anche per altri organismi viventi che costituiscono elementi essenziali degli ecosistemi agrari (e per ciò detti organismi "non bersaglio").

Con Decreto del 22 gennaio 2014 è stato adottato il "**Piano di Azione Nazionale per l'uso sosteni- bile dei prodotti fitosanitari**" che fornisce indicazioni per ridurre l'impatto ambientale e sanitario dei prodotti fitosanitari ed ha, tra l'altro, lo scopo di assicurare azioni di formazione per gli operatori, garantire l'informazione ai cittadini sui potenziali rischi associati al loro impiego, favorire l'incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo biologico.



Bollettino Sostanze chimiche

Ambiente e salute anno 6 n. 2 (aprile 2015)

Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari



3. LE SOSTANZE PRESENTI IN ALCUNI PRODOTTI DI USO QUOTIDIANO

I prodotti per le pulizie

(Detersivi per lavatrice, per lavastoviglie, prodotti per la pulizia del bagno, dei vetri, spray per la pulizia del forno, prodotti per l'igiene personale, detergenti per tappeti e mobili, ecc.)

Molti prodotti per le pulizie contengono diverse sostanze chimiche utilizzate sia per rimuovere lo sporco, sia per altre funzioni che rendono il detergente più efficace (funzione sbiancante, sgrassante, ecc.). I prodotti per le pulizie contengono solventi, fragranze, sbiancanti, disinfettanti che si trovano in miscela tra loro. Questi prodotti possono provocare irritazioni, ustioni e, nei casi più gravi, avvelenamenti e, attraverso gli scarichi fognari possono raggiungere i corsi d'acqua e danneggiare l'ambiente.

Sono in genere considerati pericolosi i prodotti che riportano sulle etichette i simboli:











Le vernici

Le vernici utilizzate all'interno delle nostre case possono contenere diverse sostanze chimiche che, se inalate o ingerite, possono causare danni alla salute umana.

Alcune semplici regole da rispettare per limitare i rischi, oltre al rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti, sono: ventilare bene i locali dove questi prodotti vengono utilizzati, chiudere bene i contenitori dei prodotti dopo l'uso, tenere lontani i bambini durante l'utilizzo (i bambini inalano una maggiore quantità di sostanze chimiche in rapporto al loro peso) e non versare mai i residui delle vernici negli scarichi domestici, evitando così anche l'inquinamento delle acque e dell'ambiente in genere.

Sono in genere considerati pericolosi i prodotti che riportano sulle etichette i simboli:









4. L'INFORMAZIONE

A. IL DIRITTO AD ESSERE INFORMATI

I consumatori hanno diritto ad essere informati sulle sostanze chimiche che utilizzano e alle quali sono esposti.

L'informazione e la responsabilizzazione degli utilizzatori di sostanze chimiche e dei consumatori può generare una maggiore consapevolezza e quindi un uso più sicuro delle stesse.

La Commissione europea riconosce ai cittadini il diritto di "accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche cui sono esposti", e che "le informazioni dovrebbero essere presentate in modo da consentire a chiunque di capire i rischi connessi all'uso".

Tali diritti sono riconosciuti dalle norme europee e nazionali sulle sostanze chimiche, in particolare dal Regolamento REACH che prevede:

- » obblighi di informazione per fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore
- » obblighi di comunicazione verso il consumatore sulle sostanze presenti negli articoli
- » obblighi di comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento
- » accesso dei lavoratori alle informazioni sulle sostanze chimiche
- » obbligo di conservare le informazioni

Il flusso delle informazioni sulle sostanze che devono accompagnare un prodotto dal momento della produzione fino alla distribuzione è particolarmente importante sia per i lavoratori, che ne vengono a contatto, sia per i consumatori che le utilizzano.

Il regolamento REACH all'art. 33(2) riconosce al consumatore il "diritto ad essere informato". In base a questo articolo, il consumatore può richiedere al fornitore informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e il nome della sostanza in esso contenuta, qualora si tratti di sostanze indicate come "sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)" in una concentrazione superiore allo 0,1%.

L'informazione deve essere fornita al consumatore dal fornitore del prodotto, il quale è tenuto ad acquisirla lungo la catena di approvvigionamento.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore.

B. L'ETICHETTA DEI PRODOTTI CHIMICI


L'etichettatura di un prodotto consente di avvisare l'utilizzatore di una sostanza o di una miscela circa la presenza di un pericolo. Quando una miscela o una sostanza è classificata come pericolosa, la sua etichetta deve contenere:

- » nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore
- » quantità della sostanza o della miscela contenuta nel prodotto messo a disposizione del pubblico
- le informazioni che permettono di identificare la sostanza o la miscela come il nome della sostanza, il numero CAS, ecc.
- » i pittogrammi relativi al pericolo segnalato
- » le indicazioni di pericolo che descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o della miscela (ad esempio: "Esplosivo", "Infiammabile", "Corrosivo", "Corrosivo/irritante per la pelle", "Tossico in caso di ingestione/aspirazione", "Pericoloso per l'ambiente acquatico", ecc)

- » eventuali avvertenze che sottolineano il grado di attenzione che occorre prestare in relazione al pericolo indicato
- » i consigli di prudenza che forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o per prevenire gli effetti nocivi (ad esempio: "Tenere fuori dalla portata dei bambini", "Leggere l'etichetta prima dell'uso", "Tenere lontano da fonti di calore", "Non fumare", ecc.)
- » eventuali informazioni supplementari.

Le etichette devono essere scritte nella lingua dello Stato in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e devono avere una dimensione minima in relazione al volume dell'imballaggio (vedi BOX).

Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza vengono anche indicati attraverso un codice alfanumerico costituito da una lettera e tre numeri. La lettera "H" viene utilizzata per le indicazioni di pericolo e la lettera "P" per i consigli di prudenza. I tre numeri dopo la lettera "H" indicano se il pericolo è di tipo fisico (da 200 a 299) oppure per la salute (da 300 a 399) o se si tratta di un pericolo per l'ambiente (da 400 a 499). I tre numeri dopo la lettera "P" indicano il tipo di consiglio di prudenza: 100=Generale, 200=Prevenzione, 300=Reazione, 400=Conservazione, 500=Smaltimento.



Le etichette previste dal regolamento CLP riguardano diversi prodotti, tra cui i detergenti per la casa, i prodotti per l'igiene della persona, le vernici, i lubrificanti, le colle i solventi, i coloranti, i derivati del petrolio, i liquidi refrigeranti, gli oli.

Questi prodotti si trovano nei supermercati, nei negozi, negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita.

Nel CLP vengono anche indicate alcune particolari disposizioni da osservare riguardanti gli imballaggi nonché le chiusure di sicurezza per i bambini nonché l'apposizione di una avvertenza riconoscibile al tatto per i consumatori ipovedenti o non vedenti per le sostanze aventi caratteristiche di tossicità acuta, corrosività per la pelle, pericolosità in caso di aspirazione, di cancerogenicità, mutagenicità, ecc.

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE

Capacità dell'imballaggio

Sotto i 3 litri

Oltre i 3 litri ma sotto i 50 litri

Oltre i 50 litri ma sotto i 500 litri

Oltre i 500 litri

Dimensioni (in millimetri)

Possibilmente almeno 52x74

Almeno 74x105

Almeno 105x148

Almeno 148x210



Elementi dell'etichetta del Regolamento CLP pubblicazione del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS)

C. LA VIGILANZA E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Per vigilanza si intendono le attività intraprese e le misure adottate dalle Autorità competenti per assicurare che i prodotti siano rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale e che non costituiscano pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

La vigilanza gioca un ruolo importante per la sicurezza dei consumatori e, allo stesso tempo, garantisce una concorrenza basata sul rispetto delle regole in materia di qualità dei prodotti.

Nell'Unione europea la vigilanza sul mercato per i prodotti non alimentari è responsabilità di ciascun Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di controllo nello specifico ambito dell'attuazione del Regolamento REACH, l'art. 125 dello stesso, prevede che ogni Stato membro metta in atto efficaci misure di verifica e instauri un sistema di controllo ufficiale. In Italia il sistema di controllo è affidato alle Amministrazioni centrali dello Stato e alle Regioni e Province autonome.

A questo scopo è stato adottato un piano nazionale per le attività di controllo sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP e che viene aggiornato annualmente dal Ministero della Salute e dalle Regioni.

Il Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente, coordina le attività di controllo e ogni anno presenta una relazione sui risultati dei controlli all'ECHA.



D. IL SISTEMA RAPEX (RAPID ALERT SYSTEM) DI ALLERTA RAPIDO SUI PRODOTTI

Tra le attività di controllo e vigilanza, e pur se non previsto dal Regolamento REACH, è attivo un sistema comunitario di allarme rapido europeo RAPEX, che facilita lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione per prevenire o limitare la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il sistema RAPEX riguarda una ampia gamma di beni di consumo ad eccezione degli alimenti, dei farmaci e dei dispositivi medici, che sono coperti da altri meccanismi. Questo sistema garantisce che le informazioni sui prodotti che presentano pericoli immediati per la popolazione, siano rapidamente comunicate a tutte le autorità nazionali e alla Commissione europea, allo scopo di attivare tutte le misure necessarie nel più breve tempo possibile. Quando si accerta la pericolosità di un prodotto (ad es. un giocattolo, una scarpa o un elettrodomestico), l'Autorità nazionale competente prende gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo. E quindi può:

- » ritirare il prodotto dal mercato,
- » richiamarlo, se è già stato acquistato dai consumatori,
- » vietarne la vendita.

In Italia, il punto di contatto per il sistema RAPEX è il Ministero dello Sviluppo Economico.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento per l'impresa e l'Internazionalizzazione DG per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

Via Sallustiana 53 00187 Roma - Italia Fax +39 06 47 05 53 79

pcrapex.italia@mise.gov.it www.sviluppoeconomico.gov.it Nel 2012 gli Stati membri hanno effettuato 2.278 notifiche tramite il sistema Rapex, di cui 1.938 notifiche per prodotti che presentano un rischio grave.

Le categorie più consistenti che hanno riguardato le notifiche Rapex sono:

- » 34% abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda;
- » 19% giocattoli;
- » 11% apparecchiature elettriche;
- » 8% veicoli a motore;
- » 4% cosmetici.

(fonte: MISE)





Ogni Venerdì, la Commissione Europea pubblica una panoramica settimanale dei prodotti che presentano un rischio grave come riportato dalle autorità nazionali (le notifiche RAPEX). Questa panoramica settimanale fornisce informazioni sul prodotto, il rischio identificato e le misure che sono state prese nel paese di notifica.

La Commissione pubblica anche l'elenco degli altri paesi in cui il prodotto è stato rinvenuto sul loro mercato e sono state prese le misure.

Dal 2013 la Commissione pubblica anche notifiche relative a prodotti che presentano un rischio meno grave, nonché le notifiche sui prodotti professionali e su quelli che presentano un rischio per altri interessi pubblici tutelati tramite la pertinente legislazione UE (ad esempio ambiente e sicurezza).

Rapex sul sito della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications

5. DOCUMENTI E LINK

_	Regolamento (CE) 1907/2006 Regolamento (CE) 1272/2008 Guida introduttiva al regolamento CLP (ECHA) www.echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_it.pdf
_	Ministero della Salute – Area REACH http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=Sicurezza%20chimica&menu=reach
	Ministero dello Sviluppo Economico - REACH http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/
	Ministero dell'ambiente - Area REACH http://www.minambiente.it/pagina/reach
	ISS-Centro nazionale Sostanze Chimiche http://www.iss.it/cnsc/
	ISPRA – Area REACH http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/regolamento-reach
	Sito Interministeriale REACH www.reach.gov.it

6. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 1 n. 3 (dicembre 2010) Il Regolamento REACH	Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 6 n.2 (aprile 2015) Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 2 n. 2 (giugno 2011) La procedura di autorizzazione delle sostanze chimiche	Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 5 n.3 (novembre 2014) I Biocidi
Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 1 n. 2 (ottobre 2010) La procedura di restrizione	Elementi dell'etichetta del Regolamento CLP pubblicazione del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS) www.prc.cnrs-gif.fr/IMG/pdf/elements-etiquetage-it.pdf
Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 4 n. 1 (febbraio 2013) Sostanze estremamente preoccupanti	Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 4 n. 2 (maggio 2013) "Le attività di controllo nell'ambito del regolamento REACH"
Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 4 n. 3 (settembre 2013) Banche dati sulle sostanze chimiche	Pagina sulle attività di controllo sul sito www.reach.gov.it

